



N. _____

Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- Vista** la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;
- Vista** la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;
- Vista** la legge 24 dicembre 1986, n. 958, contenente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e successive modificazioni;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, concernente specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Vista** la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza;
- Visto** il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- Vista** la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa dei procedimenti di decisione e di controllo;
- Visto** il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
- Vista** la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della precitata legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;
- Vista** la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
- Visto** il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico ed avanzamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito;

- Visto** il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
- Visto** il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, modificato con decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
- Visto** il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'articolo 23, comma 5, del sopracitato decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni concernenti i criteri e le modalità per l'arruolamento degli ufficiali in ferma prefissata, nonché la durata dei relativi corsi;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe della sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
- Visto** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 30 settembre 2005, emanato in applicazione dell'articolo 24, comma 6, lettera a), del precitato decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante criteri e modalità per l'ammissione, a domanda, ad una ulteriore ferma di anni uno degli ufficiali in ferma prefissata delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri;
- Vista** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della sanità militare, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, modificata con decreto dirigenziale 30 agosto 2007 della medesima Direzione Generale della sanità Militare;
- Vista** la direttiva in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della sanità militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, modificata con decreto dirigenziale 20 settembre 2007 della medesima Direzione Generale della Sanità Militare;
- Visto** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, emanato in applicazione dell'articolo 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
- Visto** il decreto ministeriale 13 aprile 2006, n. 203, concernente regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e della relative operazioni effettuate dal Ministero della difesa, in attuazione degli articoli 20 e 21 del sopracitato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- Visto** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 4, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, delle classi delle lauree universitarie;
- Visto** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 4, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, delle classi di laurea magistrale;
- Vista** la legge 2 agosto 2007, n. 130, concernente modifiche alla precitata legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza;
- Vista** la legge 24 dicembre 2007, n. 245, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010;

Visto il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008, della Direzione Generale della Sanità Militare, concernente la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 30 agosto 2007 e del decreto dirigenziale 20 settembre 2007, della medesima Direzione Generale della Sanità Militare, per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in servizio permanente nella Forze Armate dei soggetti affetti da "deficit di G6PD";

Ritenuto necessario, al fine di soddisfare la prioritaria esigenza della Forza armata di disporre di personale qualificato da impiegare, dopo la nomina ad ufficiale in ferma prefissata, in attività che richiedono elevata professionalità, prevedere che al concorso indetto con il presente decreto vengano ammessi a partecipare solo concorrenti in possesso di specifiche lauree magistrali e di particolari ulteriori requisiti culturali;

Ritenuto opportuno prevedere che alle prove concorsuali successive alla prova di cultura venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente a garantire una adeguata selezione e la copertura dei posti a concorso,

DECRETA

Articolo 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di **39** (trentanove) giovani al 5° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) dell'Esercito per il conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario dei ruoli normali dei Corpi dell'Esercito appresso indicati. I posti a concorso sono così ripartiti:
 - a. **15 (quindici) per il Corpo degli ingegneri dell'Esercito**, di cui:
 - a) n. 2 per laureati in biologia;
 - b) n. 2 per laureati in informatica;
 - c) n. 1 per laureati in chimica industriale;
 - d) n. 2 per laureati in chimica;
 - e) n. 2 per laureati in ingegneria meccanica;
 - f) n. 2 per laureati in ingegneria elettronica;
 - g) n. 1 per laureati in ingegneria aerospaziale;
 - h) n. 3 per laureati in ingegneria edile o ingegneria civile.
 - b. **15 (quindici) per il Corpo sanitario dell'Esercito**, di cui:
 - a) n. 8 per laureati in medicina e chirurgia;
 - b) n. 3 per laureati in farmacia;
 - c) n. 4 per laureati in medicina veterinaria;
 - c. **9 (nove) per il Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito**, di cui:
 - a) n. 5 per laureati in giurisprudenza;
 - b) n. 4 per laureati in economia e commercio.
2. Al concorso possono partecipare concorrenti, anche se alle armi, sia di sesso maschile che femminile. Pertanto le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi.
3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1 del presente articolo e la loro ripartizione per tipologia/gruppo di lauree magistrali, potranno subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria finale di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli ufficiali in ferma prefissata.

4. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il personale militare la facoltà di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti di cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, nonché di modificarne il periodo di previsto svolgimento, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2008. Qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, provvederà a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a Serie Speciale n. 86 del 4 novembre 2008.

Articolo 2 ***Riserve di posti***

1. Dei posti a concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a., **3 (tre)** sono riservati ai concorrenti figli di militari deceduti in servizio.
2. Dei posti a concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b., **3 (tre)** sono riservati ai concorrenti figli di militari deceduti in servizio e **3 (tre)** ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturità presso le Scuole militari.
3. Dei posti a concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c., **2 (due)** sono riservati ai concorrenti figli di militari deceduti in servizio.
4. I posti riservati di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito.

Articolo 3 ***Requisiti di partecipazione al concorso e di ammissione al corso***

1. Possono concorrere a domanda per l'ammissione al 5° corso A.U.F.P. di cui al precedente articolo 1, i giovani di sesso maschile e femminile che:
 - a. non abbiano superato il 38° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si applicano al limite di età sopraindicato;
 - b. siano in possesso della cittadinanza italiana;
 - c. godano dei diritti civili e politici;
 - d. siano in possesso di una delle seguenti lauree magistrali (di durata quadriennale, quinquennale o sessennale) e degli ulteriori requisiti culturali specificamente indicati: biologia, informatica, chimica industriale, chimica, ingegneria meccanica, ingegneria elettronica, ingegneria aerospaziale, ingegneria edile, ingegneria civile, medicina e chirurgia con abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, farmacia, medicina veterinaria con abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario, giurisprudenza, economia e commercio. Coloro che non sono ancora in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo o medico veterinario dovranno conseguirla entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera c..

Saranno inoltre ritenute valide le lauree magistrali che, *per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego*, siano dichiarate equipollenti a quelle suindicate con provvedimento legislativo o amministrativo. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione la relativa attestazione di equipollenza.

Saranno infine ritenute valide le lauree conseguite all'estero, semprechè le stesse risultino riconosciute dal Ministero dell'Università e della Ricerca equipollenti ad uno di quelli prescritti per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. A tal fine i concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso la relativa dichiarazione di equipollenza, rilasciata dal suddetto Ministero;

- e. non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
 - f. non siano stati dichiarati "obiettori di coscienza" oppure non abbiano prestato servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 203, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, così come disposto dalla legge 2 agosto 2007, n. 130. In tal caso l'esito della dichiarazione dovrà essere allegato in copia alla domanda di partecipazione al concorso (se di sesso maschile);
 - g. non siano imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, né si trovino in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale;
 - h. non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma come ufficiali ausiliari in ferma prefissata.
2. Ai fini dell'ammissione alla frequenza dei corsi allievi ufficiali in ferma prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare per la nomina ad ufficiale in ferma prefissata dell'Esercito. Detta idoneità sarà accertata con le modalità indicate nei successivi articoli 8, 9 e 10 del presente decreto.
 3. L'ammissione dei vincitori ai corsi nonché la nomina ad ufficiale in ferma prefissata di cui ai successivi articoli 12 e 14 sono inoltre subordinate all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione al corso formativo, del possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, con le modalità prescritte dalla vigente normativa.
 4. I requisiti di partecipazione, salvo quanto previsto per quello di cui al precedente comma 1, lettera a., devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo articolo 4, comma 1, lettera c.. I medesimi e quelli di cui ai precedenti commi 2 e 3 dovranno essere mantenuti fino alla nomina ad ufficiale in ferma prefissata, ausiliario dei ruoli normali dell'Esercito.

Articolo 4

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso di cui al precedente articolo 1, dovrà essere:
 - a. redatta sull'apposito modello riportato in Allegato "A" che costituisce parte integrante del presente decreto (disponibile anche nel sito web "www.difesa.it/concorsi") avendo cura di osservare le note relative alla compilazione dello stesso;
 - b. firmata per esteso dal concorrente (la firma in calce alla domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione). La mancanza di sottoscrizione determinerà il non accoglimento della medesima;
 - c. spedita, al **Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto – 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali – 3ª Sezione – Casella Postale n. 15317 – 00143 Roma-Laurentino**, con esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, *a mezzo*

raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il concorrente dovrà aver cura di conservare copia della domanda e della ricevuta della raccomandata che dovranno essere esibite all'atto della presentazione per la prova di cultura, come indicato nel successivo articolo 7, comma 2..

Non saranno, quindi, prese in considerazione le domande inoltrate oltre il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante;

- d. i concorrenti militari in servizio dovranno, prima dell'invio della domanda *con le modalità suindicate*, far vistare la stessa dal Comando del Reparto/Ente di appartenenza;
 - e. i concorrenti residenti all'estero o che si trovino all'estero per motivi di servizio potranno compilare la domanda sul modello di cui al precitato Allegato "A" (disponibile nel sito web "www.difesa.it/concorsi") ed inoltrarla, *entro il medesimo termine*, tramite l'Autorità diplomatica o Consolare che ne curerà l'immediato inoltro con le modalità di cui alle precedenti lettere c. e d., entro il terzo giorno dalla data di ricezione. I militari in servizio, impiegati all'estero, in località ove non vi sono le predette autorità, potranno presentare, *entro il medesimo termine*, la domanda al comando di appartenenza, che provvederà all'immediato inoltro della stessa con le modalità di cui alle precedenti lettere c. e d., entro il terzo giorno dalla data di ricezione, alla predetta Direzione Generale dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi per la data di presentazione farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorità/Comando ricevente.
2. Nella predetta domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali che possono derivare da falsità in atti e da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà dichiarare:
- a. i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) ed il codice fiscale;
 - b. la residenza (Comune, Provincia, C.A.P., indirizzo e numero civico);
 - c. il recapito (Comune, Provincia, C.A.P., indirizzo e numero civico) presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso e, ove possibile, il numero telefonico. È fatto obbligo ai concorrenti di comunicare tempestivamente al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto – 1^a Divisione Reclutamento Ufficiali – 3^a Sezione – Casella Postale n. 15317 – 00143 Roma-Laurentino, ogni variazione del predetto recapito. Detta comunicazione potrà anche essere anticipata a mezzo fax al numero 06-50232774. È fatto, altresì, obbligo ai concorrenti che venissero a qualsiasi titolo arruolati successivamente alla presentazione della domanda di comunicare, con le medesime modalità, il Reparto/Ente presso il quale siano stati destinati a prestare servizio, nonché ogni variazione anche temporanea della sede di servizio.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
 - d. di essere in possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza e, se di sesso maschile, in quale Stato sia eventualmente soggetto agli obblighi di leva;
 - e. lo stato civile e gli eventuali figli a carico;
 - f. di godere dei diritti civili e politici;
 - g. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica. In caso contrario dovrà indicare

- la data del provvedimento e l'Autorità che lo ha emanato;
- h. il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Se cittadino italiano residente all'estero, anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio;
 - i. di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non aver in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico procedimenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovrà indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato. Il concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto – 1^a Divisione Reclutamento Ufficiali – 3^a Sezione – Casella Postale n. 15317 – 00143 Roma-Laurentino, qualsiasi variazione della propria posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale dell'Esercito;
 - j. la laurea magistrale posseduta, prescritta per la partecipazione al concorso, la durata legale del corso seguito, la classe della medesima laurea magistrale, la data di conseguimento e relativo punteggio, l'indicazione del nome e l'indirizzo dell'istituto universitario presso il quale è stata conseguita. Il concorrente che partecipi per i posti riservati ai diplomati presso le Scuole militari di cui all'articolo 2, comma 2 del presente decreto, dovrà inoltre specificare presso quale Istituto militare abbia conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
 - k. il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo o medico veterinario (solo se concorrente per i posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b.), l'Università presso la quale è stata conseguita e la relativa data;
 - l. l'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, di uno o più dei titoli di preferenza di cui all'Allegato "B" che costituisce parte integrante del presente decreto, che danno luogo, a parità di punteggio, all'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni;
 - m. il possesso di titoli di merito di cui all'Allegato "C" che costituisce parte integrante del presente decreto, ritenuti utili ai fini della valutazione con le modalità di cui al successivo articolo 11;
 - n. il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione delle date di inizio e termine dello stesso, del grado rivestito, della Forza armata/Corpo armato di appartenenza, della posizione di stato e dell'Ente/Reparto di servizio;
 - o. l'eventuale qualifica di figlio/a di militare deceduto in servizio. Il concorrente che dichiari tale condizione (che dà diritto ad usufruire della riserva di posti di cui al precedente articolo 2, commi 1., 2. e 3.) dovrà rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva, come da modello in Allegato "D" che costituisce parte integrante del presente decreto, dalla quale risultino le generalità del genitore deceduto, la qualifica o il grado rivestito, la Forza armata, l'ultimo Ente/Reparto di appartenenza, la data ed il luogo del decesso;
 - p. di non essere in servizio quale ufficiale ausiliario in ferma prefissata né di trovarsi nella posizione di congedo per aver completato la ferma come ufficiale ausiliario in ferma prefissata;
 - q. solo se concorrente di sesso maschile:
 - il Distretto militare o la Capitaneria di porto di appartenenza;
 - l'esito della visita di leva, se effettuata, ed il profilo sanitario che risulta dal documento allegato al foglio di congedo illimitato provvisorio rilasciato al termine della visita medesima;
 - di non essere stato dichiarato "obiettore di coscienza" oppure di non aver prestato servizio

civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, ovvero di aver presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'ufficio nazionale per il servizio civile decorsi cinque anni dalla data di collocamento in congedo, in tal caso l'esito della dichiarazione dovrà essere allegato in copia alla domanda di partecipazione al concorso;

- r. di essere in servizio, con indicazione della data di arruolamento, del grado rivestito, della Forza armata/Corpo armato di appartenenza, della posizione di stato e dell'Ente/Reparto di servizio;
 - s. di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al corso, sarà cancellato dal ruolo di provenienza, ai sensi della normativa vigente, con conseguente perdita del grado rivestito (se militare in servizio o in congedo appartenente ad una delle seguenti categorie: ufficiale di complemento, sottufficiale o volontario del ruolo truppa).
 - t. di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi previsti;
 - u. di essere consapevole dell'obbligo di contrarre la ferma di cui al successivo articolo 13, comma 2;
 - v. di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda;
 - w. se alla domanda di partecipazione allegghi, elencandoli in caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive;
 - x. di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - y. di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito.
3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi espressamente previsti dal presente articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare potrà richiedere la regolarizzazione di quelle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di cui al già citato Allegato "A" al presente decreto.

Articolo 5

Svolgimento del concorso e spese di viaggio

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a. prova di cultura;
 - b. prove di efficienza fisica;
 - c. accertamenti sanitari;
 - d. accertamento attitudinale;
 - e. valutazione dei titoli di merito.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere a., b., c. e d., i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validità, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
3. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse - all'atto dell'approvazione della graduatoria finale di merito del concorso cui partecipano (*presumibilmente nella seconda metà del mese di novembre 2008*), dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.
4. Le spese per i viaggi da e per la sede nella quale si svolgeranno le prove e gli accertamenti sono a carico dei concorrenti.

5. I concorrenti che siano già alle armi potranno fruire della licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere a., b., c. e d., nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro alla sede di servizio.

Articolo 6 *Commissioni*

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
 - a. la Commissione valutatrice per la prova di cultura, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie finali di merito;
 - b. la Commissione per le prove di efficienza fisica;
 - c. la Commissione per gli accertamenti sanitari;
 - d. la Commissione per l'accertamento attitudinale;
 - e. la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
2. La Commissione valutatrice di cui al precedente comma 1, lettera a., sarà composta da:
 - un ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a Colonnello in servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
 - due ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a Maggiore, membri;
 - un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a Capitano, segretario senza diritto di voto.
3. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera b., sarà composta da:
 - un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - due ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a Maggiore, qualificati istruttori militari di educazione fisica, membri;
 - un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a Capitano, segretario senza diritto di voto.
4. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera c. sarà composta da:
 - un ufficiale medico in servizio permanente del Corpo sanitario dell'Esercito di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - due ufficiali medici in servizio permanente del Corpo sanitario dell'Esercito di grado non inferiore a Maggiore, membri.
5. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera d. sarà composta da:
 - un ufficiale superiore in servizio permanente dell'Esercito del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, presidente;
 - un ufficiale in servizio permanente del Corpo sanitario dell'Esercito laureato in psicologia, membro;
 - un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito perito selettore attitudinale, membro
 - un ufficiale di grado non inferiore a Capitano in servizio permanente dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.

Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che abbiano fatto parte della Commissione di cui al precedente comma 4.

Detta Commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito.

6. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera e. sarà composta da:
- un ufficiale generale medico del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio, presidente;
 - due ufficiali superiori medici in servizio permanente del Corpo sanitario dell'Esercito, membri.
- Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che abbiano fatto parte delle Commissioni di cui ai precedenti commi 4 e 5.

Articolo 7
Prova di cultura

1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto - ad una prova di cultura, che avrà luogo il giorno **16 settembre 2008**, con inizio non prima delle ore 09.30, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito ubicato in Foligno (PG), viale Mezzetti, n. 2.
Eventuali modificazioni della sede e della data di svolgimento della prova di cultura saranno comunicate, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale **n. 68** del **2 settembre 2008**.
2. L'ora sopraindicata è quella dell'orario ufficiale. Il suddetto calendario della prova di cultura ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i concorrenti che, pertanto, dovranno presentarsi, *senza attendere alcuna comunicazione*, nella sede e nel giorno sopraindicati, entro le ore 08.00 muniti dei documenti indicati nei precedenti articoli 4, comma 1, lettera c. e 5, comma 2..
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova, anche per causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso.
4. Per quanto concerne le modalità di svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. La prova consisterà nella somministrazione collettiva di un test contenente almeno 60 quesiti a risposta multipla predeterminata o libera, scelti dalla Commissione valutatrice di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a., su argomenti di carattere storico, geografico, sociale, politico, economico e di attualità, intesi a valutare le capacità di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti.
Prima dell'inizio della prova, la predetta Commissione valutatrice renderà note ai concorrenti le modalità di svolgimento, il tempo a disposizione per effettuare la prova, nonché le modalità di valutazione della stessa.
6. Il punteggio massimo conseguibile in detta prova da ciascun concorrente è di 30 punti. Al termine della prova la Commissione valutatrice, sulla base dei punteggi ottenuti dai concorrenti, formerà una graduatoria provvisoria per ciascuno dei Corpi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a., b. e c., al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi alle prove di efficienza fisica di cui al successivo articolo 8.
Saranno ammessi alle suddette prove, secondo l'ordine della predetta graduatoria provvisoria:
 - **n. 90** (novanta) concorrenti per il Corpo di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a.;
 - **n. 90** (novanta) concorrenti per il Corpo di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b.;
 - **n. 60** (sessanta) concorrenti per il Corpo di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c..Alle prove di efficienza fisica saranno ammessi, inoltre, i concorrenti che nella predetta graduatoria abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
7. I punteggi relativi alla prova di cultura saranno affissi, a cura della Commissione valutatrice, all'albo del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito. Tali punteggi contribuiranno alla formazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo articolo 12.

8. I concorrenti di cui al precedente comma 6 riceveranno apposita comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata o telegramma. L'elenco degli idonei alla prova di cultura sarà, altresì, pubblicato, a puro titolo informativo, sul sito web "www.difesa.it/concorsi".
9. Ai rimanenti concorrenti non sarà inviata alcuna comunicazione. Essi, comunque, potranno chiedere informazioni sull'esito della prova, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di svolgimento, al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Servizio Relazioni con il Pubblico (tel.:06/517051012; fax: 06/517052779; E mail: urp@persomil.difesa.it). L'elenco dei non idonei alla prova di cultura sarà, comunque, pubblicato, a puro titolo informativo, sul sito web "www.difesa.it/concorsi".
10. I verbali della prova di cultura dovranno essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto – 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali – 3ª Sezione entro il terzo giorno dalla data di effettuazione della prova.

Articolo 8

Prove di efficienza fisica

1. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, a cura della Commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera b., presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito in Foligno, presumibilmente nella terza decade del mese di ottobre 2008.
2. I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti nella lettera o telegramma di convocazione, saranno esclusi dal concorso, salvo che l'assenza sia stata determinata da causa di forza maggiore. In tal caso essi dovranno inviare, via fax (06-50232774), alla Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto – 1ª Divisione reclutamento ufficiali – 3ª Sezione, *improrogabilmente entro il giorno di prevista presentazione*, apposita richiesta di riconvocazione, corredata da idonea documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potrà essere disposta solo se la stessa consenta di rispettare il termine di conclusione della procedura previsto dal precedente articolo 5, comma 3..
3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il Centro muniti di tenuta ginnica e dovranno portare al seguito i seguenti documenti:
 - a. certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport.
I concorrenti in servizio nella Forza armata Esercito potranno produrre, in luogo del predetto certificato, la dichiarazione rilasciata dal dirigente del servizio sanitario del Reparto/Ente presso cui prestano servizio, da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza operativa previste per detto personale. La mancata presentazione di detto certificato o della dichiarazione di cui sopra determinerà la non ammissione del concorrente a sostenere le prove;
 - b. referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata, relativo all'accertamento dei markers dell'epatite B e C effettuato da non oltre tre mesi. La mancata presentazione di detto referto determinerà la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari di cui al successivo articolo 9;
 - c. esame radiografico del torace in due proiezioni e relativo referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata, da non oltre tre mesi. La mancata presentazione di detto referto determinerà la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari di cui al successivo articolo 9;

- d. referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio ematico del G6PD eseguito con metodo quantitativo ed effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private convenzionate da non oltre sei mesi. Qualora il concorrente risulti affetto da deficit di glucosio 6 – fosfato – deidrogenasi (G6PD) dovrà produrre, inoltre, un certificato, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti:
- lo stato di buona salute;
 - la presenza/assenza di deficit di G6PD;
 - eventuali pregresse manifestazioni emolitiche.

Tale certificato dovrà essere rilasciato da non oltre sei mesi e dovrà, altresì, essere conforme all'allegato "E" che costituisce parte integrante del presente decreto. La mancata presentazione di detto referto e dell'eventuale certificato di cui sopra determinerà la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari di cui al successivo articolo 9;

- e. i concorrenti di sesso femminile dovranno inoltre presentarsi muniti di:
- referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), entro e non oltre i cinque giorni precedenti la data di presentazione presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalità indicate nel successivo articolo 9, comma 3, lettera a.;
 - referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata, entro i tre mesi precedenti, necessario per gli accertamenti sanitari di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione di detto referto determinerà la non ammissione della concorrente agli accertamenti sanitari di cui al successivo articolo 9.

Le certificazioni sanitarie e/o i referti sopra indicati dovranno essere prodotti in originale o in copia conforme; in ogni caso, al termine degli accertamenti sanitari saranno restituite solo le immagini radiografiche. Nell'eventualità che i sopra elencati certificati e/o referti vengano rilasciati da strutture sanitarie private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, il concorrente dovrà produrre anche un'attestazione in originale della medesima struttura sanitaria privata comprovante detto convenzionamento.

Le concorrenti che non dovessero esibire il referto del test di gravidanza, saranno sottoposte a detto test al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e dell'esame radiografico del torace. L'eventuale stato di gravidanza accertato, impedirà alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica. Inoltre la commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera c. non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare.

4. Le prove obbligatorie cui saranno sottoposti i concorrenti, le prestazioni da conseguire e le prove facoltative con i relativi punteggi, sono riportate nella tabella in Allegato "F" che costituisce parte integrante del presente decreto.

Le prove, sia quelle obbligatorie che quelle facoltative, dovranno essere sostenute nell'ordine indicato nella precitata tabella in Allegato "F". L'esecuzione della prova successiva alla prima è subordinata al superamento della precedente, pertanto, il mancato superamento anche di una sola delle prove obbligatorie determinerà giudizio di non idoneità ed esclusione dal concorso.

Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori, invece, determinerà giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica, senza attribuzione di alcun punteggio.

Ai concorrenti che effettueranno anche le prove facoltative, invece, sarà attribuito un punteggio incrementale, nel caso che dette prove vengano superate. I punteggi incrementali previsti per le

prove facoltative sono indicati nella medesima tabella in Allegato "F". L'esito delle prove verrà comunicato seduta stante al concorrente.

5. I concorrenti che lamentassero postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell'inizio delle prove idonea certificazione medica che sarà valutata dalla Commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito il personale medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni, informandone senza indugio la Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto – 1^a Divisione Reclutamento Ufficiali. Il differimento ad altra data della effettuazione delle prove potrà essere disposto solo se il medesimo consenta di rispettare il termine di conclusione della procedura previsto dal precedente articolo 5, comma 3..
Allo stesso modo e con i medesimi effetti, i concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusassero una indisposizione o che dovessero infortunarsi durante l'esecuzione di uno degli esercizi dovranno farlo immediatamente presente alla Commissione la quale, sentito il personale medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni. Non saranno pertanto prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove che pervenissero da parte di concorrenti che abbiano portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le prove di efficienza fisica.
6. I verbali delle prove di efficienza fisica dovranno essere trasmessi, a mezzo corriere, alla Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto – 1^a Divisione Reclutamento Ufficiali – 3^a Sezione, entro il terzo giorno dalla data di completamento delle prove di efficienza fisica di tutti i concorrenti.

Articolo 9 ***Accertamenti sanitari***

1. I concorrenti risultati idonei nelle prove previste dal precedente articolo 8, saranno sottoposti, sempre presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito in Foligno, all'accertamento, a cura della Commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera c., del possesso dei requisiti di idoneità psico - fisica, da eseguire in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
2. Sulla scorta dello "Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare", annesso al decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, delle direttive della Direzione Generale della Sanità Militare in data 5 dicembre 2005, dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 nonché della relativa direttiva tecnica di attuazione 11 gennaio 2008 della medesima Direzione Generale della Sanità Militare, citati nelle premesse, detta Commissione dovrà, altresì, accertare il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti psico - fisici:
 - a. statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, a m. 1,61, se di sesso femminile;
 - b. acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10ⁱ e non inferiore a 4/10ⁱ nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche ad un solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilità oculare normali;
 - c. percezione uditiva della voce di ordinaria conversazione ad almeno sette metri di distanza da un orecchio e ad una distanza non inferiore a quattro metri dall'altro ovvero ad almeno sei metri di distanza da un orecchio e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro;
 - d. normale assetto della struttura di personalità nelle sue componenti intellettuale, affettiva e comportamentale.

3. La Commissione di cui sopra disporrà per tutti i concorrenti, prima dell'effettuazione della visita medica generale, i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
- a. esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in cui non sia stato prodotto l'esame ed il relativo referto da cui risulti che tale accertamento è stato effettuato entro i tre mesi antecedenti presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate, come indicato al precedente articolo 8, comma 3, lettera c.. I concorrenti di sesso femminile che non dovessero esibire i medesimi referti dovranno produrre, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza dell'esame radiografico, un test di gravidanza, come indicato al precedente articolo 8, comma 3, lettera e., primo alinea, che escluda la sussistenza di detto stato.
In assenza di detto referto, la concorrente dovrà, al fine sopraindicato, essere sottoposta al test di gravidanza;
 - b. cardiologico con E.C.G.;
 - c. oculistico;
 - d. otorinolaringoiatrico;
 - e. psicologico / psichiatrico;
 - f. analisi completa delle urine;
 - g. analisi del sangue concernente:
 - emocromo completo;
 - glicemia;
 - creatininemia;
 - transaminasemia (ALT – AST);
 - bilirubinemia totale e frazionata;
 - eventuale verifica del G6PDH (metodo quantitativo);

La commissione potrà comunque disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico.

Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, secondo quanto riportato nell'Allegato "G" che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. La Commissione provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali nonché degli specifici requisiti psico – fisici indicati nel precedente comma 2 del presente articolo.
5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui verrà attribuito il seguente profilo sanitario minimo:

PS	CO	AC	AR	AV	LS	LI	VS	AU
2	3	2	2	2	2	2	3	2

Al fine di tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali la Commissione attribuirà ad ogni coefficiente **1 (uno)** del profilo sanitario un punteggio di **0,5**. Il punteggio complessivo ottenuto contribuirà alla formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo articolo 12.

6. I concorrenti affetti da deficit di glucosio 6 – fosfato – deidrogenasi (G6PD), che rientrino nel profilo sanitario 2AV, dovranno, inoltre, sottoscrivere una dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione che dovrà essere conforme all'allegato "H" che costituisce parte integrante del presente decreto.
7. La predetta Commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

- “idoneo quale ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo (rispettivamente, degli ingegneri, sanitario e di amministrazione e di commissariato) dell’Esercito”;
 - “non idoneo quale ufficiale in ferma prefissata ,ausiliario del ruolo normale del Corpo (rispettivamente, degli ingegneri, sanitario e di amministrazione e di commissariato) dell’Esercito”, con indicazione del motivo.
8. Saranno giudicati “non idonei” i concorrenti risultati affetti da:
- imperfezioni ed infermità previste dalla vigente normativa in materia di inabilità al servizio militare;
 - disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia – disartria);
 - stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso una struttura sanitaria militare;
 - malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso;
 - tutte quelle malformazioni ed infermità non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso formativo e con l’impiego quale ufficiale in ferma prefissata, ausiliario dei ruoli normali dei Corpi dell’Esercito.
9. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati “non idonei” saranno esclusi dal concorso.
10. I concorrenti giudicati “non idonei” potranno, tuttavia, spedire con lettera raccomandata al Ministero della difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto – 1^a Divisione Reclutamento Ufficiali – 3^a Sezione – casella postale 15317– 00143 Roma – Laurentino, *improrogabilmente entro il 10° giorno successivo alla data degli accertamenti sanitari*, specifica istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneità. Dette istanze dovranno essere anticipate alla predetta Direzione Generale a mezzo fax (06-50232774). Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori sopra indicati.
- Nel caso di accoglimento dell’istanza, i concorrenti riceveranno dalla Direzione Generale per il Personale Militare la relativa comunicazione e il giudizio circa l’idoneità fisica di cui al precedente comma 7, sarà espresso dalla Commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera e., a seguito di valutazione della documentazione allegata all’istanza di ulteriori accertamenti, ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
- Il giudizio espresso da detta Commissione è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
- Nel caso di mancato accoglimento dell’istanza, invece, il giudizio di non idoneità riportato al termine degli accertamenti sanitari si intenderà confermato.

Articolo 10

Accertamento attitudinale

1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti ad un accertamento attitudinale a cura della Commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera d., finalizzato a valutare le qualità attitudinali e caratteriologiche del concorrente, detto accertamento consisterà in una serie di prove attitudinali ed in un’intervista di selezione.

In particolare, attraverso il medesimo, saranno valutate le potenzialità adattative, le aspettative professionali e gli aspetti motivazionali del concorrente.

2. La Commissione esprimerà nei confronti di ciascun concorrente un giudizio che sarà comunicato seduta stante e per iscritto agli interessati, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
 - “idoneo quale ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo (rispettivamente, degli ingegneri, sanitario e di amministrazione e di commissariato) dell’Esercito”;
 - “non idoneo quale ufficiale in ferma prefissata ,ausiliario del ruolo normale del Corpo (rispettivamente, degli ingegneri, sanitario e di amministrazione e di commissariato) dell’Esercito”, con indicazione del motivo.

Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati “non idonei” saranno esclusi dal concorso.

3. I concorrenti di cui al precedente articolo 9, comma 10, nonché gli eventuali concorrenti nei confronti dei quali non venga espresso alcun giudizio di cui al precedente articolo 9, comma 7, perché rinviati ad altra data dalla Commissione per gli accertamenti sanitari, saranno ammessi **con riserva** a completare l’accertamento attitudinale.

Tali concorrenti, qualora giudicati non idonei al termine del medesimo accertamento, non saranno ammessi a sostenere gli ulteriori accertamenti sanitari ovvero riconvocati perché rinviati ad altra data dalla Commissione per gli accertamenti sanitari.

Qualora, invece, saranno giudicati idonei al termine dell’accertamento attitudinale, ma successivamente conseguiranno il giudizio di non idoneità agli accertamenti sanitari di cui al precedente articolo 9, saranno comunque esclusi dal concorso indipendentemente, quindi, dall’esito dell’accertamento attitudinale sostenuto con riserva.

4. I verbali degli accertamenti sanitari e di quelli attitudinali dovranno essere trasmessi, a mezzo corriere, alla Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto – 1^a Divisione Reclutamento Ufficiali – 3^a Sezione, entro il terzo giorno dalla data di completamento degli stessi su tutti i concorrenti.

Articolo 11 ***Valutazione titoli***

1. La Commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a., provvederà alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti risultati idonei al termine delle prove e degli accertamenti di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9, e 10 del presente decreto, assegnando ai medesimi un punteggio massimo di punti 10 (dieci).
I titoli da valutare ed i relativi punteggi da attribuire sono riportati nella tabella in Allegato “C” che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. A ciascun concorrente non potrà essere attribuito, in ogni caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli posseduti, un punteggio superiore a quello stabilito nel precedente comma 1 del presente articolo.
3. Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. E' onere del concorrente fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della Commissione. A tal fine potrà essere prodotta a corredo della domanda di partecipazione al concorso eventuale documentazione

probatoria ovvero una dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico dovranno essere necessariamente allegate alla domanda ai fini della loro eventuale valutazione.

Articolo 12

Graduatorie finali di merito e ammissione al corso

1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove e degli accertamenti di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10, saranno iscritti dalla Commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a., in graduatorie finali di merito distinte per Corpi (degli ingegneri, sanitario e di amministrazione e commissariato dell'Esercito – e, per ciascun Corpo, secondo la ripartizione di posti per tipologia/gruppo di lauree magistrali indicate nel precedente articolo 1, comma 1, lettere a., b. e c.), secondo l'ordine del punteggio finale di merito da ciascuno conseguito, ottenuto sommando:
 - il punteggio conseguito nella prova di cultura;
 - l'eventuale punteggio conseguito nella prova di efficienza fisica;
 - l'eventuale punteggio conseguito negli accertamenti sanitari;
 - il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
2. Le graduatorie finali di merito di cui al precedente comma 1 saranno approvate con decreto dirigenziale e saranno, inoltre, pubblicate nel sito web "www.difesa.it/concorsi".
3. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso si terrà conto delle riserve di posti previste nell'articolo 2 del presente decreto. Detti posti, qualora non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei compresi nella graduatoria di merito del relativo concorso e secondo l'ordine della graduatoria medesima.
4. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito per i posti previsti per il Corpo degli ingegneri dell'Esercito, nella ripartizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a., qualora taluno dei posti risultasse non ricoperto per insufficienza di concorrenti idonei, si procederà come appresso indicato:
 - i posti di cui alla lettera a) eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere e), f), b), h), d), g) e c);
 - i posti di cui alla lettera b) eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere e), f), h), d), g), c) ed a);
 - il posto di cui alla lettera c) eventualmente non ricoperto sarà portato in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere e), f), b), h), d), g) ed a);
 - i posti di cui alla lettera d) eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere e), f), b), h), g), c) ed a);
 - i posti di cui alla lettera e) eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere f), b), d), h), g), c) ed a);
 - i posti di cui alla lettera f) eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere e), b), h), d), g), c) ed a);
 - il posto di cui alla lettera g) eventualmente non ricoperto sarà portato in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere e), f), b), h), d), c) ed a);
 - i posti di cui alla lettera h) eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento, nell'ordine, a quelli delle lettere e), f), b), d), g), c) ed a).
5. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito per i posti previsti per il Corpo sanitario e per il Corpo di Amministrazione e di commissariato dell'Esercito, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b. e c., i posti non ricopribili per insufficienza di concorrenti idonei potranno essere devoluti, secondo l'ordine delle relative graduatorie finali di merito, agli altri Corpi aventi concorrenti idonei disponibili, su indicazione dello Stato Maggiore dell'Esercito.

6. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3, 4 e 5, nel decreto di approvazione delle graduatorie si terrà conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande che i concorrenti abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. L'elenco dei titoli di preferenza è riportato nel già citato allegato "B".
7. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a., b. e c. del presente decreto, si collocheranno utilmente nelle predette graduatorie di merito, tenuto conto delle riserve di posti di cui al precedente articolo 2, nonché delle disposizioni di cui al precedente articolo 1, commi 3 e 4 e del presente articolo, commi 3, 4, 5 e 6.
8. Il decreto di approvazione delle graduatorie sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.
9. I vincitori riceveranno all'indirizzo indicato nella domanda lettera raccomandata o telegramma contenente l'invito a presentarsi per assumere servizio - sotto riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti per la frequenza del corso di cui al successivo articolo 13 - presso la Scuola trasporti e materiali dell'Esercito, presumibilmente alla fine del mese di novembre 2008.
10. I concorrenti che per qualsiasi motivo non dovessero presentarsi entro il limite massimo di quarantotto ore dalla data indicata nella comunicazione di cui al precedente comma 9, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso. In caso di impossibilità ad ottemperare tempestivamente alla convocazione, per causa di forza maggiore riconosciuta valida dalla Direzione Generale per il Personale Militare, potrà essere concessa una proroga della data di presentazione che, comunque, non potrà superare i sette giorni. Allo scopo gli interessati avranno cura di darne tempestiva e documentata notizia via fax (n. 06/50232774) e comunque non oltre il giorno di prevista presentazione.
11. Qualora alcuni dei posti di cui al precedente comma 7, del presente articolo rimanessero non ricoperti a seguito di rinuncia degli ammessi, la Direzione Generale per il Personale Militare potrà procedere ad altrettante ammissioni di concorrenti idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito e con i criteri indicati nel presente articolo fino al settimo giorno successivo alla data di inizio del corso.
12. Qualora alcuni dei posti di cui al precedente comma 11, del presente articolo rimanessero comunque non ricoperti per indisponibilità di concorrenti idonei, la Direzione Generale per il Personale Militare potrà procedere, su indicazioni dello Stato Maggiore dell'Esercito, alla devoluzione degli stessi, in tutto o in parte, ad altro Corpo avente concorrenti idonei disponibili.
13. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro 30 giorni dalla conclusione delle prove concorsuali, dovranno ritenersi non ammessi al corso.
Comunque, essi, potranno chiedere informazioni sull'esito del concorso al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Servizio Relazioni con il Pubblico – viale dell'Esercito, n. 186 – 00143 Roma Laurentino (tel.: 06/517051012; Fax: 06/517052779; E mail: urp@persomil.difesa.it), a partire dal 30° giorno successivo alla conclusione delle prove concorsuali.

Articolo 13

Svolgimento del corso e dimissioni

1. Il corso avrà una durata complessiva di dieci settimane e sarà articolato in due distinti moduli:
 - uno di "addestramento comune", della durata orientativa di circa sei settimane che si svolgerà presso la Scuola trasporti e materiali dell'Esercito;

- uno “specialistico” relativo al Corpo per il quale è stata conseguita l'ammissione, della durata di circa quattro settimane.
2. I vincitori ammessi al corso conseguiranno la qualifica di allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale (rispettivamente del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di amministrazione e di commissariato) dell'Esercito, dovranno contrarre una ferma di trenta mesi e, in qualità di allievi, dovranno assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dalla Scuola trasporti e materiali dell'Esercito. Dovranno presentarsi all'Istituto di formazione muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia ed in corso di validità, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e del libretto sanitario personale. Inoltre, allo scopo di evitare iperimmunizzazioni, dovranno portare al seguito una certificazione del proprio pregresso stato vaccinale rilasciata da:
- anagrafi vaccinali presso i Comuni di residenza per tetano/difterite, poliomielite, epatite B;
 - Uffici sanitari pubblici di cui al decreto del Ministero della Sanità 14 gennaio 1997 (G.U. n. 39 del 17 febbraio 1997) per la febbre gialla;
 - medico vaccinatore per: morbillo, parotite, rosolia, epatite A, tifo addominale, meningite meningococcica e tutte le altre vaccinazioni non obbligatorie.
- Tale certificazione dovrà essere compilata su carta intestata, contenente le generalità complete del vaccinato, la data di vaccinazione, il numero di dosi effettuate il nome commerciale del prodotto impiegato ed essere firmata in calce dal medico.
3. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo (ufficiali di complemento, sottufficiali o volontari del ruolo truppa in servizio permanente o in ferma / rafferma) saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare ai sensi: dall'articolo 70 della legge 10 aprile 1954, n. 113, se ufficiali di complemento; dell'articolo 60, n. 3, della legge 31 luglio 1954, n. 599, se sottufficiali; dell'articolo 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, se volontari in servizio permanente; dall'articolo 39, comma 15 bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, se volontari in ferma / rafferma.
- La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione al corso in qualità di allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli normali dell'Esercito.
- Allo scopo la Scuola trasporti e materiali dell'Esercito, al termine della prima settimana di corso, fornirà alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi dettagliati degli allievi già alle armi e di quelli richiamati dal congedo.
- Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali, dai volontari in servizio permanente, qualora non conseguano la nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale dell'Esercito, saranno reintegrati nel grado, reiscritti nel ruolo di provenienza ed il periodo trascorso sarà computato nell'anzianità di grado.
- Gli allievi provenienti dai volontari in ferma breve, qualora non conseguano la predetta nomina, saranno reintegrati nella ferma precedentemente contratta ed il periodo di frequenza del corso non sarà utile ai fini del completamento della ferma medesima.
4. Durante la frequenza del corso e durante l'espletamento del servizio da ufficiale in ferma prefissata saranno concessi dalla Direzione Generale per il Personale Militare – a seguito della ricezione delle relative domande degli interessati trasmesse dagli Enti/Reparti di appartenenza - nulla osta al transito in altre Forze armate o Corpi armati dello stato, nonché nella Polizia di stato, nel Corpo della polizia penitenziaria, nel Corpo della guardia forestale e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco solo ai vincitori di concorsi che all'atto dell'assunzione in servizio siano tenuti a sottoscrivere arruolamento volontario con ferma almeno triennale.

5. Gli allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni o esercitazioni, saranno dimessi dal corso con determinazione della Direzione Generale per il Personale Militare.
6. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi provenienti dai sottufficiali e dai volontari di truppa, in servizio continuativo o in ferma o in rafferma, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Articolo 14

Nomina ad ufficiale in ferma prefissata

1. Gli allievi, che supereranno gli esami di fine corso conseguendo giudizio di idoneità, saranno nominati, rispettivamente:
 - tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito;
 - tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito;
 - tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito.
2. L'anzianità assoluta sarà fissata dal decreto Presidenziale di nomina, mentre l'anzianità relativa sarà data dalla media del punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del corso. La predetta media sarà calcolata dalla Direzione Generale per il Personale Militare, acquisendo i verbali di esame di fine corso dal competente Istituto di formazione.
3. Gli allievi che non superino gli esami di fine corso in prima sessione sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami di tale sessione essi saranno nominati ufficiali ed iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato gli esami in prima sessione, con la medesima anzianità assoluta. Coloro che invece non supereranno detti esami, saranno dimessi dal corso previa determinazione della Direzione Generale per il Personale Militare.
4. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere:
 - collocati in congedo a domanda a decorrere dal diciottesimo mese di servizio. La Direzione Generale per il Personale Militare potrà rinviare il collocamento in congedo fino a un massimo di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale;
 - ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale, previo superamento di apposito concorso eventualmente bandito dalla Direzione Generale per il Personale Militare su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito;
 - trattenuti in servizio, fino ad un massimo di sei mesi su proposta dello Stato Maggiore dell'Esercito e previo loro consenso, per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale.
5. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere posti in congedo illimitato prima della scadenza della ferma, venendo collocati nella riserva di complemento, per gravi mancanze disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento verrà adottato dalla Direzione Generale per il Personale Militare su proposta dei superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

6. Agli ufficiali medesimi si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento.

Articolo 15

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 3 la Direzione Generale per il Personale Militare provvederà a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti d'ufficio:
 - il certificato generale del casellario giudiziale;
 - il nulla osta per l'arruolamento nell'Esercito per coloro che siano in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.

Articolo 16

Esclusioni

1. La Direzione Generale per il Personale Militare può, con provvedimento motivato, escludere in qualsiasi momento i concorrenti dal concorso ovvero dal corso, nonché dichiarare i medesimi decaduti dalla qualifica di allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale dell'Esercito o dalla nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale dell'Esercito, qualora il difetto, anche di uno soltanto, dei prescritti requisiti venisse accertato durante le selezioni, durante il corso, ovvero dopo le predette nomine.

Articolo 17

Prospettive di carriera

1. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio, possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto e qualora siano in possesso dei requisiti indicati dal relativo bando, semprechè non abbiano superato il 40° anno di età, ai concorsi per il reclutamento:
 - di tenenti in servizio permanente del corrispondente ruolo normale dell'Esercito. In detti concorsi, qualora abbiano prestato servizio senza demerito usufruiranno di riserve di posti fino all'80% di quelli messi a concorso;
 - di ufficiali dei ruoli speciali secondo le corrispondenze previste nella tabella "A" allegata al decreto del Ministro della Difesa del 14 settembre 1998, emanato in applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, citato nelle premesse.
2. Gli ufficiali in ferma prefissata che avranno completato la ferma di cui al precedente articolo 13, comma 2, saranno collocati in congedo.

Articolo 18
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso la Direzione Generale per il personale militare, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del precitato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, viale dell'Esercito, n. 186 - 00143 Roma – Cecchignola, titolare del trattamento dei dati. Responsabile del trattamento è il Direttore *pro tempore* della 1^a Divisione Reclutamento Ufficiali della Direzione Generale medesima.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma,

Generale di Corpo d'Armata Rocco PANUNZI